

# COMUNE DI TORNATA

## STATUTO

Delibera n. 10 del 23.3.2001

### **Capo I Principi fondamentali**

#### **Art.1 - Il Comune**

1. Il Comune di Tornata è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale e d economico
2. Il Comune quale soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica, ispira i rapporti con gli altri Enti Locali ai principi di collaborazione, cooperazione ed associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
3. (abrogato)
4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle attribuite dallo Stato e dalla regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali alla amministrazione.

#### **Art. 2 - Il territorio, la sede e lo stemma**

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 10.27, confinante con i Comuni di Piadena, Calvatone, Bozzolo e Rivarolo Mantovano, e comprende la frazione di Romprezzagno e i nuclei abitati di Campo Zocco e di via Calvatone.
2. La circoscrizione comunale può essere modificata con legge regionale a condizione che la popolazione intera sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nel Palazzo Municipale sito in via Fabbri n. 10, solo in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in sede diversa.
4. Il Comune può dotarsi di un proprio gonfalone ed un proprio stemma, da adottarsi e approvare nei modi di legge. Il Regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

### **Art. 3 Albo Pretorio ed informazione**

1. Nella sede municipale è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti di cui al comma precedente, avvalendosi degli uffici.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.

### **Art. 4 - Principi ispiratori dell'azione amministrativa**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Promuove ed assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce la priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

## **Capo II**

### **Funzioni, compiti e programmazione**

#### **Art. 5 - Le funzioni del Comune**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori dei servizi sociali; dell'assetto ed utilizzazione del territorio; dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze

#### **Art. 6 - Compiti per servizi di competenza statale**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

### **Art. 7 - La programmazione**

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

### **Capo III**

### **Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare**

#### **Art. 8 - Partecipazione**

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tal fine:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione ed all'accesso ai documenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
- c) valorizza le libere forme di associazione;
- d) promuove organismi di partecipazione

#### **Art. 9 - Informazione e diritti dei cittadini**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite nel Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai documenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

#### **Art. 10 . Tutela delle situazioni giuridiche soggettive**

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi,

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cauteri.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

#### **Art. 11 - Libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini operanti sul territorio attraverso forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa

#### **Art. 12 - Organismi di partecipazione**

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materie ed attività specifiche.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano la composizione, compiti e durata.

#### **Art. 13 - Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini residenti aventi diritto di voto, in forma singola o collettiva, possono presentare istanze o petizioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, chiedere l'emanazione di un provvedimento o sollecitare l'interessamento dell'amministrazione su questioni di interessi generali.

2. I cittadini residenti aventi diritto di voto possono avanzare proposte per la adozione di atti di competenza degli organi deliberativi. Tra l'Amministrazione e i promotori si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento dell'interesse pubblico al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

3. La presentazione di proposte è esclusa nelle seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi locali, tariffe di servizi, bilancio;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani attuativi e relative varianti, espropriazioni di pubblica utilità;

d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e loro variazioni;

e) nomine e designazioni di rappresentanti.

4. Con apposito Regolamento sulla partecipazione verranno disciplinate le modalità, i tempi e le garanzie per l'esercizio degli istituti previsti dal presente articolo.

#### **art. 14 Referendum**

1.E' consentita l'indizione di referendum consultivi su questioni a carattere generale interessanti l'intera collettività e su materie di competenza decisionale del Comune.

2.Il referendum è escluso nelle materie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

3.Il referendum è indetto dal Sindaco qualora la richiesta sia deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune o sia sottoscritta da almeno il 25 per cento dei cittadini elettori al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il quesito sottoposto a referendum viene dichiarato accolta qualora abbia partecipato alla consultazione la maggioranza assoluta degli elettori e la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

5.Il regolamento sulla partecipazione determina le modalità di indizione del referendum, la propaganda elettorale, lo svolgimento delle operazioni di voto, i tempi e le modalità di esame da parte del Consiglio comunale del risultato della consultazione.

### **Capo IV**

#### **Le attribuzioni degli organi**

##### **Art. 15 - Gli organi del Comune**

1.Gli organi del Comune sono:

- a)il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

2.Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3.La Giunta Comunale collabora col Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo della Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5.Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica 5 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

##### **Art. 16 - Il Consiglio Comunale**

1.Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2.Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3.L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4.Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria quando deve approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.

5. La Presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ovvero, nel caso questi non fosse

Consigliere comunale, dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente in Consiglio.

### **Art. 17 - Le competenze del Consiglio Comunale**

1. Le competenze del Consiglio sono quelle previste dall'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000 nonché quelle espressamente attribuitegli da leggi statali e regionali.

### **Art. 18 - I gruppi consiliari**

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei Capigruppo.

### **Art. 19 - Commissioni consiliari**

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni. In ogni caso la presidenza delle eventuali commissioni di garanzia e controllo spetta ad un rappresentante della minoranza consiliare.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

### **Art. 20 - Diritti dei Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere ed ottenere tutte le notizie ed informazioni, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge; tale diritto è regolato specificatamente dall'apposito articolo del Regolamento che ne disciplina l'espletamento.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni.

4. Un quinto dei Consiglieri assegnati al comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

7. I Consiglieri possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.

### **Art. 20/bis - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri**

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio nei modi di cui al Regolamento e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

.2 bis. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione come risultante dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell' art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata a sensi dell'art. 59 del Decreto legislativo 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1 comma del presente articolo.

### **Art. 21 - Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni al regolamento.

### **Art. 22 - Composizione della Giunta**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a 2 e non superiore a 4.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

3. Non possono altresì far parte della Giunta Comunale, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

### **Art. 23 - Elezione del Sindaco e della Giunta**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario a sensi delle leggi vigenti.
6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
7. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
8. Il Sindaco nella prima seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
9. Distintivo del Sindaco, è la fascia tricolore e con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

### **Art. 23 bis – Linee programmatiche di mandato**

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di apposito emendamento, nelle forme stabilite dal regolamento degli organi collegiali.
3. Il consiglio comunale procede entro il 30 novembre di ogni anno alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, con facoltà di provvedere ad integrazioni determinate da esigenze o problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco sottopone per l'approvazione dell'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

### **Art. 24 - Le competenze della Giunta**

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o Statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
3. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

4. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
7. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione.
8. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimità dell'Organo Regionale di controllo deliberazioni proprie o del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.
9. Spetta alla Giunta assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

### **Art. 25 - Il Sindaco: funzioni e poteri**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 267/2000.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 136 del decreto legislativo 237/2000 e del Regolamento Comunale.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto, al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e agli eventuali accordi convenzionali con altri Comuni, il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.
9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico

degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

### **Art. 26 - Il Sindaco: competenze**

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
- b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha rappresentanza in giudizio del Comune;
- g) cura l'osservanza dei Regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) sospende nei casi previsti dalla legge o dal regolamento i dipendenti del Comune;
- l) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 267/2000.
- m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
- n) adotta quale rappresentante della comunità locale le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

1bis. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all' art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

1 ter. Il Sindaco, nell'ambito del proprio Comune, è responsabile della Protezione civile.

Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all' art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 267/2000.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

4. La copertura di incarichi di rappresentanza in enti e istituzioni private senza fini di lucro ai quali partecipa il Comune non comporta incompatibilità con la carica di Sindaco.

### **Art 26/bis Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza o decesso del Sindaco**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3.Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive Giunte.

## **Capo V** **Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici**

### **Art. 27 - Organizzazione degli uffici e del personale**

1.L'organizzazione degli Uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati di gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle riserve umano, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi.

2. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri stabiliti dal Consiglio e comunque in base ai principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

3.Qualora si riscontri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti ed al fine, da documentare in sede di bilancio, di operare un contenimento della spesa, in deroga a quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 29/1993 e dal D.Lgs n. 267/2000 e fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97 del D. Lgs n. 207/2000 di attribuzione al Segretario comunale, può essere attribuita ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi ed il conseguente potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Tale attribuzione è di competenza del Sindaco, previe le relative disposizioni organizzative da prevedere nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi."

#### Art.27 bis - Direttore generale

1. Previa stipula delle convenzioni previste all'art 108 del D Lgs 267/2000 il Sindaco può procedere ai sensi del precedente articolo alla nomina di un Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore generale.

3. Al Direttore generale compete:

a) la predisposizione del Piano dettagliato di obiettivi.

b) la proposta di Piano esecutivo di gestione;

4. A tali fini al Direttore generale rispondono , nell'esercizio delle loro funzioni i Responsabili dei Servizi e degli Uffici dell'Ente ad eccezione del Segretario comunale.

5. Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

## **Art. 28 - Il Segretario Comunale**

1. Il Comune ha un segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D Lgs 267/2000
2. La legge disciplina l'intera materia e gli istituti relativi al segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi a sensi del D lgs 29/93 e successive modificazioni.
3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge. La nomina e la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario del Comune sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3 può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.
7. Il Segretario Comunale:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. Il Segretario comunale, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici.
9. Il Sindaco, qualora si avvalga della facoltà di nominare un Direttore Generale contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina i rapporti tra il Segretario comunale e il Direttore generale.
10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato il Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
11. E' data facoltà al Segretario Comunale, nell'ambito delle sue funzioni, conferire la competenza per particolari determinazioni o atti al Responsabile del Servizio.
12. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

## **Art. 29 - I pareri**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato e, qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, al responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
2. In caso di assenza o impedimento i pareri sono espressi dal Segretario comunale nei limiti delle sue competenze.

## **Art. 30 - I servizi pubblici locali**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
  - a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
  - b) consorzi apposti tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
  - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali senza rilevanza economica e imprenditoriale;
  - d) da mezzo S.p.A. o Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

## **Art. 31 - Le convenzioni**

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i rispettivi obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

## **Art. 32 - I Consorzi**

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, ivi compresi le Comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le legge alle quali sono soggette.
2. A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 32, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In casi di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

### **Art. 33 - Istituzioni**

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del comune.

### **Art. 34 - Accordi di programma**

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

### **Art. 35 - Unione di Comuni**

1. Il Comune, ove sussistano le condizioni, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione mediante l'approvazione, da parte del consiglio comunale, con le modalità e le maggioranze previste per le modifiche statutarie, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'unione

2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati dallo Statuto dell'unione.

## **Capo VI Collaborazione tra Comune e Provincia**

### **Art. 36 - I principi di collaborazione**

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

### **Art. 37 - La collaborazione alla programmazione**

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

## **Capo VII Finanza e controllo di gestione**

### **Art. 38 - Autonomia finanziaria**

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli Amministratori del Comune agiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

### **Art. 39 - Controlli di gestione**

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto e le modalità del controllo sono quelle stabilite negli art. 234 e seguenti del D Lgs 267/2000 e nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

#### **Art. 40 - Beni comunali**

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

#### **Art. 41 - Beni demaniali**

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

3. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

#### **Art. 42 - Beni patrimoniali**

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

#### **Art. 43 - Inventario**

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisto, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

#### **Art. 44 - Servizio di tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

- a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal regolamento di contabilità

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale se nominato.

#### **Art. 45 - Contabilità**

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

#### **Art. 46 - Verifica dell'efficienza e dell'efficacia**

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza ed efficacia relativa ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati a quelli di realtà omogenee la giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

#### **Art. 47 - Revisore**

1. Il Revisore del conto propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività dei revisori dei conti.

### **Capo VIII Funzione normativa**

#### **Art. 48 - Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2.Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### **Art. 49 - Regolamenti**

1.Il Comune emana regolamenti:

a)nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b)in tutte le materie di competenza comunale.

2.Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3.I regolamenti e le loro variazioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4.I regolamenti, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, vengono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

### **Capo IX**

#### **Norme finali e transitorie**

##### **Art. 50 - Deliberazione dello Statuto**

1.Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

##### **Art. 51 - Modifiche allo statuto**

1.Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.